Spedizione in abbonamento postale

Anno 90° — Numero 191

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 22 agosto 1949 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 3 agosto 1949, n. 522.
Concessione di un sussidio statale al Segretariato nazionale della montagna.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a concedere al Segretariato nazionale della montagna un sussidio, una volta tanto, di lire cinquanta milioni, pagabile in tre esercizi finanziari dal 1948-1949 al 1950-1951, in ragione rispettivamente di lire 15 milioni, 20 milioni e 15 milioni.

Art. 2.

E' ridotta di lire 50 milioni l'autorizzazione di spesa concessa con l'art. 7, lettera *d*), del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro provvederà, con propri decreti, alle occorrenti variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1948-49.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 agosto 1949

EINAUDI

DE GASPERI — SEGNI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli* GRASSI

LEGGE 3 agosto 1949, n. 523.
Norme temporanee per l'avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza relative all'anno 1949.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza relativo all'anno 1949 sono sospesi:

l'obbligo di frequentare il corso valutativo per l'avanzamento a scelta ordinaria dei capitani, previsto dall'art. 49 della legge 7 giugno 1934, n. 899, e successive modificazioni;

l'avanzamento a scelta speciale ai gradi di tenente colonnello, maggiore e capitano, di cui al titolo VI della legge 7 giugno 1934, n. 899, e successive modificazioni.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 agosto 1949

EINAUDI

DE GASPERI — VANONI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 1949, n. 524.
Riconoscimento, agli effetti civili, dello stralcio patrimoniale di due fondi rustici in agro di Govone, dal Beneficio parrocchiale di San Secondo Martire del comune di Govone (Cuneo) a favore del Beneficio della parrocchia della SS.ma Annunziata in frazione Canove del Comune stesso.

N. 524. Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1949, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Alba in data 18 novembre 1947, relativo allo stralcio patrimoniale di due fondi ru-

stici in agro di Govone, dal Beneficio parrocchiale di San Secondo Martire del comune di Govone (Cuneo) del valore di L. 333.000 a favore del Beneficio della parrocchia della SS.ma Annunziata in frazione Canove del Comune stesso.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *agosto* 1949

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 1949, n. 525.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Silvestro, in Milano.

N. 525. Decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1949, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Cardinale Arcivescovo di Milano in data 14 marzo 1945, relativo alla erezione della parrocchia di San Silvestro in Milano, viene altresì riconosciuta la personalità giuridica della chiesa di San Silvestro, sede della parrocchia anzidetta, e la stessa viene autorizzata ad accettare la donazione, disposta a suo favore, dal sac. Alfredo Malandra.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1949

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 giugno 1949, n. 526.

Approvazione del nuovo statuto organico dell'Istituto storico e di cultura dell'Arma del genio.

N. 526. Decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1949, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, viene approvato il nuovo statuto organico dell'Istituto storico e di cultura dell'Arma del genio.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 luglio 1949

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 giugno 1949, n. 527.

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione « Maresciallo maggiore Ghivarello Teresio », con sede in Torino.

N. 527. Decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1949, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, viene riconosciuta la personalità giuridica della fondazione « Maresciallo maggiore Ghivarello Teresio », con sede in Torino, e ne viene approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 luglio 1949

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 giugno 1949, n. 528.

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Giovanni Fioravanzo », con sede nel comune di Breganze (Vicenza).

N. 528. Decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Giovanni Fioravanzo », con sede nel comune di Breganze (Vicenza), viene eretto in ente morale sotto l'amministrazione dell'Ente comunale di assistenza, e ne viene approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 agosto 1949

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 aprile 1949.

Sostituzione di un componente il Consiglio provinciale di sanità di Udine, per il triennio 1948-1950.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto in data 12 gennaio 1948, con il quale venivano nominati i componenti del Consiglio provinciale di sanità di Udine per il triennio 1948-1950;

Considerato che il dott. Gino Pieri nominato con il predetto decreto, ha rassegnato le dimissioni perchè trasferito in altra sede e che in sua sostituzione viene proposto il dott. Giovanni Gonano;

Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

E' nominato componente del Consiglio provinciale di sanità di Udine, per il triennio 1948-1950, il dott. Giovanni Gonano.

Il presente decreto sarà presentato alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Dogliani, addì 21 aprile 1949

EINAUDI

DE GASPERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1949
Registro Presidenza n. 27, foglio n. 51. — FERRARI

(3180)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 luglio 1949.

Radiazione dal quadro del naviglio ausiliario dello Stato di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 11 marzo 1947, registrato alla Corte dei conti il 3 giugno 1947, registro n. 10, foglio n. 159, concernente la iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 10 ottobre 1947, registrato alla Corte dei conti il 7 novembre 1947, registro n. 20, foglio n. 72, concernente iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1948, registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 1948, registro n. 8, foglio n. 124, concernente iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Le seguenti navi mercantili già iscritte nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, sono radiate da detto ruolo dall'ora e dalla data indicata a fianco di ciascuna di esse:

Motoveliero « S. Francesco d'Assisi »: dalle ore 12 del 24 dicembre 1948;

Motopeschereccio « Gaetano »: dalle ore 8 del 20 aprile 1949;

Motopeschereccio « San Nicola »: dalle ore 8 del 20 aprile 1949.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 5 luglio 1949

EINAUDI

PACCIARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 agosto 1949
Registro Marina militare n. 11, foglio n. 253

(3280)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 luglio 1949.

Iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato del motopeschereccio « Roma ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 147, riguardante l'organizzazione della Marina mercantile in tempo di guerra;

Vista la legge 13 luglio 1939, n. 1154, relativa alle norme sulla requisizione e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 5 settembre 1938, n. 1483, riguardante la classificazione del naviglio;

Visto il regio decreto 31 maggio 1946, n. 616, che proroga la validità delle disposizioni dei regi decreti-legge 19 settembre 1935, n. 1836 e 30 marzo 1943, n. 123, riguardanti, rispettivamente, l'organizzazione della Marina mercantile per il periodo di guerra e la disciplina della militarizzazione, nonchè del regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 707, sul noleggio di navi mercantili:

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Il motopeschereccio « Roma » di stazza lorda tonnellate 20,71, iscritto al n. 452 delle matricole del compartimento marittimo di Rimini, requisito per esigenze delle Forze armate, è temporaneamente iscritto nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, dalle ore 8 del 23 aprile 1949.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 5 luglio 1949

EINAUDI

PACCIARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 agosto 1949
Registro Marina militare n. 11, foglio n. 254

(3281)

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1949.

Liquidazione degli onorari spettanti agli ingegneri ed architetti per le prestazioni professionali relative alla costruzione di case di tipo popolare fruenti di contributi statali.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 9 del regio decreto 8 febbraio 1923, n. 345;

Visto il regio decreto-legge 3 dicembre 1923, n. 2654;

Ritenuta l'opportunità di modificare le disposizioni del decreto Ministeriale 1° maggio 1923, concernenti la liquidazione degli onorari spettanti agli ingegneri e agli architetti per le prestazioni professionali relative alla costruzione di case di tipo popolare, che fruiscono di contributi statali;

Decreta:

Art. 1.

Gli onorari, che potranno gravare sui mutui e sui contributi dello Stato, spettanti agli ingegneri ed architetti per prestazioni relative alla costruzione di case di tipo popolare non potranno superare l'importo derivante dall'applicazione della tariffa professionale (classe prima, categoria *b*) di cui alla legge 2 marzo 1949, n. 143, con la detrazione del 25 % (venticinque per cento) e con le norme di cui ai successivi articoli.

Art. 2.

Qualora l'incarico sia affidato a più professionisti riuniti in collegio, sui mutui e sui contributi statali potrà gravare un solo compenso, in deroga all'art. 7 della tariffa nazionale predetta.

Art. 3.

Nei casi di prestazioni parziali, ai fini del presente decreto la valutazione dei compensi a percentuale dovrà essere fatta sulla base delle aliquote specificate nella tabella *B*, annessa alla tariffa nazionale, con esclusione degli aumenti previsti all'art. 18 della tariffa stessa.

Art. 4.

Qualora il committente ed il professionista si accordino di conglobare i compensi accessori, a norma dell'art 13 della tariffa nazionale la somma concordata non dovrà superare, ai fini del presente decreto, il 30 % (trenta per cento) degli onorari a percentuale;

Art. 5.

Le disposizioni del presente decreto si applicano anche per le liquidazioni non ancora definite degli onorari relativi ad incarichi affidati anteriormente alla data del decreto stesso.

Art. 6.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 giugno 1949

Il Ministro: TUPINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1949
Registro Lavori pubblici n. 10, foglio n. 148. — SALVATORI

(3308)

DECRETO MINISTERIALE 4 agosto 1949.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della fascia litoranea sita in comune di Genova-Nervi.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Genova per la tutela delle bellezze naturali, nell'adunanza del 14 maggio 1941, includeva nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la fascia litoranea da Nervi a Recco;

Considerato, infine, che l'elenco di tali immobili è stato pubblicato, ai sensi del citato art. 2 della legge sulle bellezze naturali, per un periodo di tre mesi nell'albo del comune di Genova-Nervi senza che sia stata prodotta alcuna opposizione da parte di chicchessia;

Riconosciuto che la fascia costiera predetta presenta cospicui caratteri di bellezza naturale;

Decreta:

La fascia litoranea sita in comune di Genova-Nervi indicata nell'annesso elenco redatto dalla Commissione provinciale di Genova per la tutela delle bellezze naturali ha notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è, quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale*, insieme con l'elenco della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Genova nel quale sono indicati i dati della zona sottoposta al presente vincolo.

Una copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto verrà trasmessa, a mezzo della Soprintendenza ai monumenti di Genova entro un mese dalla data della sua pubblicazione, al comune di Genova Nervi.

Altra copia con la planimetria sarà contemporaneamente depositata presso il competente ufficio del Comune ove gli interessati avranno facoltà di prenderne visione.

La predetta Soprintendenza è incaricata di comunicare al Ministero la data dell'effettiva affissione del numero della *Gazzetta Ufficiale* nell'albo Comune interessato.

Roma, addì 4 agosto 1949.

Il Ministro per la pubblica istruzione
GONELLA

Il Ministro per la marina mercantile
SARAGAT

Commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali e panoramiche

Verbale n. 1.

L'anno millenovecentoquarantuno, addì 14 del mese di maggio nella sede della Soprintendenza ai monumenti per la Liguria si è riunita la Commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali della provincia di Genova, costituita ai sensi dell'art. 2, capitolo 2, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed art. 1 del relativo regolamento con decreto Ministeriale 7 agosto 1940.

Sono presenti:

1) Ecc. mons. Costantini, vescovo di Luni, *presidente;*

2) prof. dott. arch. Carlo Ceschi, soprintendente ai monumenti, vice presidente;

3) dott. Paolo Gullo, in rappresentanza del presidente dell'Ente provinciale del turismo;

4) gr. uff. dott. Francesco Puccio Prefumo, rappresentante Confederazioni industriali;

5) ing. Niccolò Fava, rappresentante della Confederazione agricoltori.

Sono presenti inoltre in seguito a regolare invito ai sensi del capoverso quarto dell'art. 2 citato, il comm. prof. Orlando Grosso in rappresentanza del podestà di Genova, ed i podestà di Bogliasco, Pieve e Recco.

Sono assenti giustificati il prof. ing. Barbieri Pietro, rappresentante della Confederazione professionisti ed artisti ed il podestà di Sori.

(*Omissis*).

Oggetto. — *Fascia litoranea da Nervi a Recco.*

Il soprintendente dà la comunicazione dei precedenti della pratica che hanno richiamato da qualche tempo l'attenzione della Soprintendenza per il fatto che nella località in oggetto è sorto qualche manufatto ad uso civile abitazione e precisamente a valle della via Aurelia ingombrando così la pubblica visuale verso il mare ed arrecando inoltre un sensibile danno alle caratteristiche panoramiche della zona.

In modo speciale l'attenzione della Soprintendenza è rivolta alla zona di Nervi ove urge l'applicazione di un provvedimento di legge, perchè nella località predetta si sta tentando, per opera di speculatori, di sfruttare alcune importanti zone verdi per fabbricarvi case di abitazioni di volume molto ingombrante.

Il soprintendente sottopone all'esame della Commissione una carta con sopra indicate le zone che propone di vincolare dal Porticciuolo di Nervi al torrente di Recco limitatamente alla zona sottostante alla via Aurelia.

Il comm. Grosso nota che anche la parte a monte della via Aurelia presenta aspetti di grande interesse panoramico e propone l'estensione del vincolo fino al culmine della collina.

Il soprintendente richiama la necessità di limitare il vincolo alle sue cospicue bellezze naturali secondo lo spirito della legge.

Il podestà di Recco insiste sulla necessità di comprendere nel vincolo anche le zone a monte della strada e il podestà di Bogliasco richiama l'attenzione sul complesso panoramico facenti parte delle borgate Pieve.

Il rappresentante della Confederazione industriali nota che l'imposizione del vincolo nelle zone di maggiore interesse è da considerarsi anche come difesa delle proprietà esistenti poichè limitando la fabbricabilità delle zone circostanti non si viene a causare il deprezzamento delle proprietà stesse. E' anche egli del parere di considerare tra le bellezze naturali da proteggere anche quelle esistenti a quota più alta della litoranea via Aurelia.

Viene quindi deciso subito di comprendere nella zona da vincolare una fascia al disopra della nuova strada a monte di Nervi estendendola fino al belvedere di Sant'Ilario, mentre si rimanda ad altra seduta l'esame del tratto litorale da Nervi a Recco invitando i podestà di Bogliasco, Pieve, Sori, Recco a fornire dati precisi sulle zone che essi ritengono opportuno tutelare.

Dopo di che la Commissione per la protezione delle bellezze naturali

Unanime

constatata la grande importanza panoramica della zona di Nervi e ne propone il vincolo secondo i seguenti confini:

a *ovest* col porticciolo di Nervi;

a *nord* secondo la linea staccandosi dalla nuova Aurelia in prossimità del torrente Nervi, sale a Sant'Ilario proseguendo fino al confine del comune di Genova al disopra della vecchia Aurelia;

a *est* con il confine orientale tra il comune di Genova e il comune di Bogliasco Pieve;

a *sud* col mare.

Tutto secondo la carta al 5000 che trovasi allegata alla presente relazione.

Il presidente: Mons. COSTANTINI

(3285)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 188 dell'11 agosto 1949, riguardante la lottizzazione della partita di bottoni U.N.R.R.A. ed il potere calorifico del gas dell'Officina di Roma.

Sciogliendo la riserva contenuta nella circolare n. 187 del 6 agosto corrente, il Comitato interministeriale Prezzi, con provvedimento n. 188 dell'11 agosto corrente, ha stabilito come appresso la lottizzazione della partita di bottoni U.N.R.R.A. giacenti a Napoli, da vendersi mediante gara pubblica, senza prezzo base e con riserva di non aggiudicazione:

Lotto 1: bottoni neri tipo Morley a due fori, misure: 30, 24, 20:
casse n. 150, scatole n. 3150 ca, grosse 9450 ca.

Lotto 2: bottoni misti bianchi a due fori, misure: 30, 24, 20:
casse n. 318, scatole n. 9450 ca, grosse n. 28620 ca.

Lotto 3: bottoni misti neri tipo Navy a quattro fori, misura: 30:
casse n. 116, scatole n. 5130 ca, grosse n. 15390 ca.

Lotto 4: bottoni da cappotto a tipo Morley a quattro fori, misura: 45:
casse n. 216, scatole n. 8360 ca, grosse n. 28080 ca.

Lotto 5: bottoni piccoli tipo Emerson a due fori, misura: 20:
casse n. 51, scatole n. 3060 ca, grosse n. 9180 ca.

Lotto 6: bottoni misti e colori vari a due fori, misure: 30, 24:
casse n. 65, scatole n. 3900 ca, grosse n. 11700 ca.

Lotto 7: bottoni concavi e convessi a due fori, misure: 30, 24:
casse n. 243, scatole n. 10950 ca, grosse n. 32850 ca.

Lotto 8: bottoni colori misti, piani, a quattro fori, misura: 30:
casse n. 2, scatole n. 120 ca, grosse n. 360 ca.

Lotto 9: bottoni misti a due fori, misure: 30, 24:
casse n. 76, scatole n. 2262, grosse n. 6786.

Potere calorifico del gas dell'Officina di Roma.

Con decorrenza dal 16 agosto corrente l'Officina Gas di Roma dovrà erogare il gas a potere calorifico non inferiore a 3500 calorie; pertanto anche per l'officina di Roma si applica con la stessa decorrenza la quota base di L. 20 al mc. (non comprensiva della spesa del personale) fissata dal Comitato interministeriale dei prezzi con la circolare n. 171 dell'11 maggio c. a. per le officine che erogano il gas a 3500 calorie.

(3286)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Itri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1948

Con decreto interministeriale in data 13 maggio 1949, registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 1949, registro n. 24 Interno, foglio n. 25, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Itri (Latina) di un mutuo di L. 7.092.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1948.

(3287)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Quadri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1948

Con decreto interministeriale in data 2 maggio 1949, registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 1949, registro n. 23 Interno, foglio n. 213, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Quadri (Chieti) di un mutuo di L. 164.000 ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1948.

(3288)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Autorizzazione all'esercizio temporaneo delle funzioni notarili

Con decreto Presidenziale 8 luglio 1949, registrato alla Corte dei conti il 29 stesso mese, il dott. Gaglioti Salvatore di Giuseppe, fornito dei requisiti prescritti, è autorizzato ad esercitare temporaneamente le funzioni notarili nel comune di Antillo del distretto notarile di Messina, limitatamente al periodo invernale e cioè dal 1° settembre al 1° di maggio di ogni anno, a condizione che, prima di assumere tali funzioni, egli adempia agli obblighi stabiliti dagli articoli 18 e 24 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili.

(3290)

Trasferimento di notai

Con decreto Ministeriale del 9 agosto 1949:

Importuno Giuseppe, notaio residente nel comune di Francavilla Fontana, distretto notarile di Lecce, è traslocato nel comune di Monteroni di Lecce, stesso distretto;

Proto Antonio, notaio residente nel comune di Monte Sant'Angelo, distretto notarile di Foggia, è traslocato nel comune di Forenza, distretto notarile di Melfi;

Demartini Mario, notaio residente nel comune di Ottiglio, distretto notarile di Casale Monferrato, è traslocato nel comune di Thiesi, distretto notarile di Sassari.

(3291)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Divieto di caccia e uccellagione nella zona venatoria di Stienta (Rovigo)

Fino al 30 giugno 1950, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Rovigo, della estensione di ettari 746, compresa nel comune di Stienta, delimitata dai seguenti confini:

scolo Nuovo-Scolo Sant'Anna; strada comunale Argine Valle-scolo Canalazzo.

(3229)

Divieto di caccia e uccellagione nella zona venatoria di Ariano Polesine (Rovigo)

Fino al 30 giugno 1950, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Rovigo, della estensione di ettari 360, compresa nel comune di Ariano Polesine, delimitata dai seguenti confini:

strada comunale scolo Pascolon Tombe scolo Gozzi - scolo Fossa - Serra scolo Brenta Cà Verzola.

(3230)

Divieto di caccia e uccellagione nella zona venatoria di Trecenta (Rovigo)

Fino al 30 giugno 1950, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Rovigo, della estensione di ettari 400, compresa nel comune di Trecenta, delimitata dai seguenti confini:

strada provinciale Trecenta-Sariano, dal Capitello Santa Chiara al crocevia Sariano; dal crocevia Sariano alla località Cuoghe; strada comunale dalla località Cuoghe alla località Pieve; strada comunale Pieve al capitello Santa Chiara.

(3231)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Divieto di caccia e uccellagione nella zona venatoria di Fiumalbo (Modena)

Fino al 30 giugno 1950, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Modena, compresa nel comune di Fiumalbo, delimitata dai seguenti confini:

a *nord*: frazione Fola, corte Pezzoli, casa delle Vallie, Cà Spinone;

a *sud*: case Castellaccio, il Fossone, Pin del Biondo, Selvelle, Fiumalbo;

ad *est*: per rio Mare, le Valdare, Alpicelle, rio Torto, Cà Spinone;

ad *ovest*: frazione Fola, cimitero di Pievepelago, corte Bernardina, corte San Michele, corte Castellaccio.

(3312)

Divieto di caccia e uccellagione nella zona venatoria di Sestola (Modena)

Fino al 30 giugno 1950, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Modena, compresa nel comune di Sestola, delimitata dai seguenti confini:

a *sud*: tratto di strada dal Fian del Falco a tutto il crinale fino all'incontro del medesimo con la mulattiera del monte Rondinara;

ad *est*: strada del Pian del Falco nel tratto Pian del Falco fino alla strada provinciale Sestola per Ponte Gottola; Ponte Gottola, Roncoscaglia;

a *nord*: il confine non delimitato da confini naturali (strade o fiumi) attraversa la zona montana in linea retta partendo da nord verso ovest fino al confine del comune di Montecreto a sud di monte Rondinara;

ad *ovest*: monte Rondinara verso sud seguendo la mulattiera fino all'incontro della carreggiabile.

(3315)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del nuovo progetto di varianti al piano di ricostruzione dell'abitato di Frascati

Con decreto Ministeriale 11 agosto 1949, n. 2713, previa decisione sulle opposizioni presentate e con la modifica di cui alle premesse del decreto medesimo, è stato approvato il nuovo progetto di varianti al piano di ricostruzione dell'abitato di Frascati (Roma) vistato in due planimetrie in iscala 1:1000.

Per l'attuazione di detto progetto è stato assegnato il termine fissato dal decreto di proroga all'attuazione del piano originario e delle varianti già approvate.

(3335)

Proroga del termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione di Palestrina (Roma)

Con decreto Ministeriale 25 maggio 1949, n. 1650, l'esecuzione del piano di ricostruzione di Palestrina, approvato con decreto Ministeriale 26 maggio 1947, n. 1817, è prorogata a tutto il 26 maggio 1951.

(3336)

Proroga del termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione di Velletri

Con decreto Ministeriale 14 aprile 1949, n. 1110, l'esecuzione del piano di ricostruzione di Velletri approvato con decreto Ministeriale 16 aprile 1947, n. 813/885, è stata prorogata a tutto il 16 aprile 1953.

(3337)

Proroga della gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari di Reggio Emilia

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici, n. 10582, in data 9 agosto 1949, è stata prorogata fino al 9 novembre 1949, la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari di Reggio Emilia, affidata all'avv. Giovanni Spallanzani.

(3275)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di mezzi fogli di compartimenti semestrali

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 47.

E' stata chiesta la rinnovazione per esaurimento delle quietanze ricevute dei seguenti certificati di rendita:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
P. R. 3,50 % (1934)	13364	Maino Angelo fu Bartolomeo, dom. a Pietra Marazzi (Alessandria), con usufrutto a Maino Ottavio fu Bartolomeo	280 —
Cons. 3,50 % (1906)	372041	Prole nascitura di Boggio Rosina Candida fu Vittorio, nubile, dom. in San Giorgio Canavese (Torino)	700 —
Id.	798745	Iacobucci Francesco di Berardino, dom. in Pietravairano (Caserta) . .	990,50

Essendo i detti certificati mancanti del secondo mezzo foglio dei compartimenti semestrali, già usati per la riscossione degli interessi, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi sei mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano state notificate opposizioni, si procederà, ai termini dell'art. 169 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298 e art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale del 25 gennaio 1945, n. 19, alla richiesta operazione.

Roma, addì 28 maggio 1949

Il direttore generale: DE LIGUORO

(2212)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Nomina della Commissione esaminatrice del concorso al posto di assistente del reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Sassari.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto-legge 11 marzo 1934, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 13 luglio 1945, n. 446, istitutivo dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;
Visto il decreto del Prefetto di Sassari, in data 15 settembre 1946, n. 25444, con cui è stato indetto il concorso pubblico per titoli ed esami al posto di assistente del reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Sassari;

Decreta:

E' nominata la Commissione per il concorso pubblico per titoli ed esami al posto di assistente del reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Sassari.
La Commissione stessa e così costituita:

Presidente:
dott. Antonio Dessena, vice prefetto.

Membri:
prof. Giovanni Cambosu;
prof. Emilio Princivalle;
prof. Francesco Muntoni, dell'Istituto superiore di sanità;
dott. Nemesio Baiardo.

Segretario:
dott. Sergio Sassu.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Sassari.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, e per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura di Sassari.

Roma, addì 30 luglio 1949

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(3341)

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Forlì.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del 14 gennaio 1948, n. 20432.2/7084, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Forlì;
Visto il decreto del 23 maggio 1949, n. 20432.2/9324, con il quale è stato sostituito il vice prefetto dott. Giovanni Erenda, con il vice prefetto dott. Luigi Ferrara nella qualità di presidente della predetta Commissione giudicatrice;
Vista la nota del prefetto di Forlì, con la quale si rappresenta la necessità di sostituire nelle stesse funzioni il vice prefetto dott. Luigi Ferrara;

Decreta:

In sostituzione del vice prefetto dott. Luigi Ferrara è nominato presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Forlì il vice prefetto dott. Renato Schiavo.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 5 agosto 1949

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(3297)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Teramo.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visti gli articoli 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del prefetto di Teramo in data 10 giugno 1947, n. 9056, col quale è indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella Provincia;
Visti i propri decreti n. 20478.2/12228 del 28 settembre 1948 e 27 maggio 1949, con i quali si incarica la Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti rispettivamente nella provincia di Chieti e nella provincia di L'Aquila, di giudicare anche il concorso bandito per il medesimo scopo nella provincia di Teramo;

Decreta:

I predetti decreti n. 20478.2/12228 del 28 settembre 1948 e 27 maggio 1949 sono revocati.
La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Teramo è costituita come appresso:

Presidente:
dott. Francesco De Felice, vice prefetto.

Componenti:
dott. Alberto Balice, medico provinciale;
prof. dott. Attilio Cermenati, libero docente in clinica ortopedica traumatologica, primario chirurgo di ospedale;
prof. dott. Gino Corazza, libero docente in clinica e patologia medica, primario medico di ospedale;
dott. Vincenzo De Berardinis, medico condotto.

Segretario:
dott. Eligio Vitale.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Teramo.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della prefettura interessata.

Roma, addì 30 luglio 1949

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(3296)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.